



Osservazioni Apco

sul DDL “ Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” del 28 gennaio 2016

Apco ritiene complessivamente interessante il testo del DDL governativo “ Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale” ed apprezza la volontà del Governo di disciplinare il Lavoro autonomo e professionale, valorizzandone il ruolo nell’economia nazionale e tutelandone gli attori.

Esprime, tuttavia, qui di seguito alcune osservazioni delle quali auspica si possa tener conto nei prossimi passaggi parlamentari del testo governativo.

- **AMBITI APPLICATIVI E REQUISITI SOGGETTIVI.** Apco riterrebbe più appropriato e meglio focalizzato se il provvedimento fosse omogeneo e riguardasse solamente il Lavoro Autonomo e Professionale, ponendo le norme che riguardano altri tipi di lavoro (dipendente) quali il “Lavoro Agile” in altro provvedimento.
- **APPROCCIO NORMATIVO SISTEMICO.** APCO ribadisce l’esigenza di dare coerenza d’impostazione ad un provvedimento che finalmente definisca in via sistemica gli standard normativi dell’attività professionale che sostanzialmente fissi diritti, doveri, prerogative, oltre, infine, alla normazione di aspetti di maggior dettaglio.
- **IL RUOLO DEI “KNOWLEDGE WORKERS”.** Nell’economia della conoscenza il ruolo dei Lavoratori autonomi e Professionisti è di fondamentale importanza, la creazione di condizioni idonee alla serenità del loro operare e all’accrescimento della loro competitività, cioè alla massima efficacia della loro attività professionale, conferisce competitività al sistema economico in cui operano.
- **ASSOCIAZIONI E COMPETENZE.** In particolare Apco ritiene indispensabile la valorizzazione, a norma della Legge n.4/2013 e del DLgs n. 13/2013, del perseguimento di standard professionali da attestare e/o certificare a tutela dei fruitori dei servizi erogati dai soggetti normati dal provvedimento;



- **FORMAZIONE E ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE.**
Elemento costitutivo dell'attività del lavoro autonomo e professionale è la costante e permanente formazione quale caratteristica ineludibile di aggiornamento e sviluppo di competenze.
Ciò comporta il riconoscimento della funzione formativa e di attestazione delle Associazioni professionali che abbiano le caratteristiche richieste dalla citata legge e che risultino dall'elenco del MiSE in quella funzione.
- **ACCREDITAMENTO PER LA DEDUCIBILITA'.** È essenziale, in riferimento al disposto dell'art. 5 del provvedimento, che sia esplicitato il riconoscimento a tali Associazioni di "organismi accreditati" per l'erogazione sia di "master e corsi di formazione o di aggiornamento professionale" e l'organizzazione di "convegni e congressi" le spese di iscrizione ai quali rientri nelle condizioni di deducibilità fino ai 10.000 €, sia di "servizi personalizzati di certificazione (cui aggiungere: "e di attestazione di cui alla Legge n. 4/2013) delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità ..." per i quali il provvedimento indica la deducibilità delle spese al 100% nel limite annuo dei 5.000 €.
Ulteriore accesso sarà in ogni caso possibile ed incentivato a forme di autofinanziamento che siano rese disponibili con riferimento a modalità autonome di reperimento ed accantonamento di fondi interprofessionali a cura di associazioni, enti ed organizzazioni privatistiche
- **PROPRIETA' INTELLETTUALE – APPORTI ORIGINALI E INVENZIONI DEL LAVORATORE**
Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo retribuita, i diritti di utilizzo economico relativo ad apporti originali e a invenzioni fatti nell'esecuzione o nell'adempimento del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
- **COLLABORAZIONE PER FACILITARE ACCESSO A INFORMAZIONI.** Apco ritiene importante il riconoscimento delle Associazioni di cui alla Legge n. 4/2013 quali organismi che, insieme ai Centri per l'Impiego, favoriscano l'"Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione " di cui all'art. 6.



- **COLLABORAZIONE PER FACILITARE ACCESSO A BANDI DI GARA / APPALTI.** Negli stessi termini si pone quanto dispone anche l'art. 7 in ordine alla "partecipazione dei lavoratori autonomi (e professionisti di cui alla Legge n.4/2013) agli appalti pubblici" e all'accesso ai finanziamenti di cui "ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei".
- **MATERNITA' GRAVIDANZA MALATTIA INFORTUNIO:** Sembra ci sia un passo in avanti, ma riteniamo che siano da precisare con maggior chiarezza le condizioni specifiche in cui tali tutele debbano avvenire rispetto alla condizione specifica del Lavoratore autonomo e del Professionista.
- **LIBERTA' NEGOZIALE E VALORIZZAZIONE DELLA COMPETITIVITA'**
Secondo APCO le parti debbono essere libere di adottare le forme contrattuali più idonee al raggiungimento dell'oggetto della prestazione, purché nel rispetto delle previsioni del presente DDL.
Fra le molteplici forme di potenziamento della competitività, oltre all'incentivazione della formazione, al riconoscimento del valore dei processi di attestazione della qualificazione professionale e alla collaborazione con i Centri per l'Impiego, Apco desidera richiamare l'esigenza di dare piena applicazione alla normativa di cui al DLgs n. 1/2012, con particolare riferimento al Titolo 1° relativamente alla salvaguardia degli spazi di mercato con rimozione di vincoli burocratici e limiti restrittivi della concorrenza, ingiustificati sotto il profilo del perseguimento dell'interesse generale.
- **PAGAMENTI ENTRO 60 gg:** a parte che la norma UE parla di 30 gg (raramente rispettati in questi anni di Crisi..) ma è evidente che il collaboratore o professionista può far valere solo la sua professionalità e non può 'forzare'- fare causa ovviamente non serve (salvo grosse somme)
- **DISPOSIZIONI FINANZIARIE.** Apco, pur comprendendone le motivazioni, ritiene potenzialmente pericolosa tale norma così redatta.
- **PREVIDENZA**
APCO ritiene che i singoli lavoratori possano avere facoltà di aderire in modo volontario alle forme di tutela previdenziale ritenute più idonee rispetto al proprio profilo lavorativo, tenuto conto dell'età, dei versamenti effettuati



eventualmente anche in regime di precedente lavoro subordinato e degli obiettivi di copertura desiderati.

- GESTIONE SEPARATA INPS. Ne deriva una conseguente istanza volta a modificare l'attuale situazione della GESTIONE SEPARATA INPS, sia in ordine all'entità del prelievo contributivo, sia in ordine ai benefici che dovrebbero porsi in atto con tale contribuzione.

- NATURA PRIVILEGIATA DEI CREDITI DERIVANTI DALLE PROPRIE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Ai fini delle condizioni di insinuazione nelle procedure concorsuali dei propri crediti derivanti da prestazioni professionali, APCO richiede che i Professionisti di cui alla Legge 4/2013 siano parificati ai professionisti iscritti negli Albi ed Ordini professionali, riconoscendone natura privilegiata ex art.2751 bis n.2 cod.civ.

Il Consiglio Direttivo di Apco, pertanto, fa appello alle Commissioni parlamentari chiamate ad approvare il provvedimento di introdurre modificazioni al testo presentato dal Governo – che Apco apprezza- affinché colgano nello spirito e nella sostanza, le tematiche più sopra delineate.

Milano, 8 febbraio 2016